

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:

74i

del:

2024-10-07

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti con partita IVA

Bonus investimenti transizione 5.0: anni 2024 e 2025

Recentemente¹ il Ministero ha fornito le linee guida operative in merito al nuovo credito d'imposta per gli investimenti **industria 4.0**, effettuati negli anni 2024 e 2025, relativi al piano transizione 5.0², nell'ambito di **progetti di innovazione** che conseguono una **riduzione dei consumi energetici** di almeno il 3% a livello di struttura produttiva o di 5 % a livello di processo produttivo.

Il bonus dipende dal grado di riduzione del consumo energetico (della struttura produttiva o del processo) e dal volume dell'investimento e può raggiungere un massimo del 45% dell'investimento (vedi tabella riassuntiva al punto 4).

Informiamo con la presente sugli aspetti più importanti di tale nuovo bonus.

1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare³ dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa⁴.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

1.1. Soggetti esclusi

Sono escluse dal beneficio le imprese⁵

- che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concor-

1 Circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877; Con il DM 24.7.2024 sono definite le disposizioni attuative dell'agevolazione vedasi:

https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PL.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf

2 Ex art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 convertito (c.d. DL "PNRR")

3 art. 38 co. 2 del DL 2.3.2024 n. 19

4 Inclusi dunque gli enti non commerciali (sono compresi anche gli enti locali, nella misura in cui esercitano un'attività di impresa e un'attività commerciale ai fini Iva) con riferimento all'attività commerciale

5 art. 3 co. 2 del DM 24.7.2024

suali;

- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001 e del codice antimafia di cui al DLgs. 159/2011;
- che non rispettano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L'agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.

2 Investimenti agevolabili

Sono agevolabili i progetti di innovazione⁶:

- 1) avviati dall'1.1.2024 e **completati** entro il **31.12.2025**;
- 2) aventi ad oggetto **beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. **beni "4.0"**)⁷, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una **riduzione dei consumi energetici**.
- 3) Nell'ambito del progetto di innovazione di cui al punto 2) qui sopra sono, altresì, agevolabili:
 - a) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta⁸;
 - b) attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Sono ammissibili al beneficio uno o più **progetti di innovazione** con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario⁹.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di **costi ammissibili pari a 50 milioni** di euro **annui** per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo).

2.1. Riduzione dei consumi energetici per beni materiali e immateriali "industria 4.0"

Gli investimenti nei beni di cui agli Allegati A¹⁰ e B¹¹ della L. 232/2016 sono oggetto dell'agevolazione in esame a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:

- una riduzione dei consumi energetici della **struttura produttiva**¹² localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione **non inferiore al 3%**;
- in alternativa, una riduzione dei consumi energetici **dei processi produttivi**¹³ **interessati** dall'investimento non inferiore al **5%**.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'**esercizio precedente** a quello di **avvio** di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che in-

⁶ Art. 4 DM 24.7.2024

⁷ <https://temi.camera.it/leg18/post/allegati-a-e-b-legge-di-bilancio-2017.html>

⁸ ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

⁹ I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione.

¹⁰ https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf

¹¹ https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf

¹² Il DM 24.7.2024 definisce così la «struttura produttiva»: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastrale su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'interciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa ecostituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;

¹³ Il DM 24.7.2024 definisce così il «processo produttivo»: insieme di attività correlate e interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);

fluenzano sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione tale risparmio viene stimato secondo determinati criteri¹⁴.

Sono previste misure differenti del credito d'imposta in relazione al **grado di riduzione** dei consumi energetici.

2.2. Estensione dei beni di cui all'Allegato B

Ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, rientrano anche:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il **monitoraggio continuo** e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono **meccanismi di efficienza** energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (energy dashboarding);
- i software relativi alla **gestione di impresa** se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

2.3. Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

Sono agevolabili¹⁵ per un costo massimo ammissibile calcolato in euro/kW¹⁶ anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da **fonti rinnovabili** destinate all'autoconsumo, anche a distanza¹⁷, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Tali investimenti devono entrare in funzione entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di **energia da fonte solare**, sono considerati ammissibili esclusivamente gli **impianti con moduli fotovoltaici**¹⁸, vale a dire:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di **modulo** almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici **con celle**, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di **cella** almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

Nelle more della formazione del registro, tenuto dall'ENEA¹⁹ sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle citate lettere a), b) e c).

¹⁴ il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel DM (art. 38 co. 9 del DL 19/2024; cfr. anche art. 9 del DM 24.7.2024 e circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877, § 2).

¹⁵ alle condizioni previste dall'art. 7 del DM 24.7.2024

¹⁶ secondo i parametri previsti dall'Allegato 1 al DM 24.7.2024 (cfr. anche circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877, § 3).

¹⁷ ai sensi dell'art. 30 co. 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 199/2021

¹⁸ di cui all'art. 12 co. 1 lettere a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181

¹⁹ , previsto dall'art. 12 co. 1 del DL 181/2023,

2.4. Spese per la formazione

Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale²⁰, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie **rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**.

Si tratta, in particolare, delle seguenti spese:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione²¹,
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese relative a personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Tali spese sono agevolabili:

- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
- sino al massimo di 300.000 euro;
- a condizione che le attività formative siano erogate, anche a distanza, da soggetti esterni²².

2.5. Investimenti esclusi

Sono esclusi dall'agevolazione²³

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto²⁴;
- i beni con aliquote di ammortamento²⁵ inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (condutture acque minerali naturali, condotte per usi civili gas naturale, condutture termali, Materiale rotabile ferrotramviario, Aerei completi di equipaggiamento ecc.).

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati a²⁶:

- attività direttamente connesse ai **combustibili fossili** (salvo qualche eccezione)
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di **gas a effetto serra previsti** non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle **discariche** di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo viene generata un'elevata dose di **sostanze inquinanti** classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Sono altresì esclusi gli investimenti in **beni devolvibili gratuitamente** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:

- l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

²⁰ previste dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014

²¹ quali le spese di viaggio, le spese di alloggio solo se necessarie per personale con disabilità, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

²² individuati dall'art. 8 del DM 24.7.2024, alle condizioni ivi previste, e negli ambiti formativi di cui all'Allegato 2 al citato DM

²³ art. 6 co. 2 del DM 24.7.2024

²⁴ di cui all'art. 164 del TUIR

²⁵ ex. DM 31.12.88

²⁶ cfr. art. 5 del DM 24.7.2024

3 Profili temporali

Sono agevolabili i **progetti** di innovazione **avviati** dall'1.1.2024 e **completati entro il 31.12.2025**.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Sono **esclusi** gli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024²⁷.

3.1. Precisazioni sul completamento

Il progetto di innovazione si intende **completato** alla data di effettuazione **dell'ultimo investimento** che lo compone, e in particolare²⁸ :

- nel caso di **beni materiali e immateriali**²⁹ alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole fiscali generali³⁰ a prescindere dai principi contabili applicati;
- nel caso beni **finalizzati all'auto produzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, alla data di **fine lavori** dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione alla data di sostenimento dell'**esame finale**³¹.

4 Misura del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita³²:

Misura del credito d'imposta transizione 5.0 per ammontare investimenti	Riduzione consumi energetici struttura produttiva ³³	Riduzione consumi energetici processi (condizione alternativa) ³⁴
- 35% per quota fino a 2,5 Mln euro		
- 15% oltre 2,5 Mln e fino a 10 Mln	Non inferiore al 3%	Non inferiore al 5%
- 5% oltre 10 e fino a 50 Mln		
- 40% per quota fino a 2,5 Mln euro	Superiore al 6%	Superiore al 10%
- 20% tra 2,5 e 10 Mln		
- 10% tra 10 e 50 Mln		
- 45% per quota fino a 2,5 Mln euro		
- 25% tra 2,5 e 10 Mln;	Superiore al 10%	Superiore al 15%
- 15% tra 10 e 50 Mln		

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

27 FAQ GSE 26.9.2024

28 art. 4 co. 4 del DM 24.7.2024

29 di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,

30 previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR

31 ex. art. 8, comma 1 DM 24.7.2024

32 art. 38 co. 7 e 8 del DL 19/2024 e art. 10 del DM 24.7.2024

33 Vedasi definizione alle note pdp del punto 2.1

34 Vedasi definizione alle note pdp del punto 2.1

4.1. Credito d'imposta effettivamente spettante

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento, il credito d'imposta effettivamente spettante³⁵:

- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano **uguali o superiori** a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà pari a quello **prenotato**;
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano **inferiori** a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà **ricalcolato**, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

5 Procedura per l'accesso all'agevolazione

La procedura può essere sintetizzata in tre fasi principali telematiche³⁶:

- comunicazione **preventiva**³⁷ per la **prenotazione** del credito d'imposta (contenente oltre ai dettagli del progetto, la data di inizio e di completamento prevista, all'importo prenotato e la relativa prenotazione del credito d'imposta, anche la certificazione "tecnica" ex ante³⁸ relativa alla riduzione dei consumi energetica). Il GSE verifica la completezza delle informazioni e dei documenti e l'importo massimo della spesa autorizzata. Entro cinque giorni dall'invio della prenotazione, il GSE comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta pre-registrato;
- comunicazione relativa all'effettuazione degli **ordini accettati**³⁹ (contenente oltre agli ordini effettuati e confermati dal fornitore, ai dati delle fatture emesse dai fornitori fino a quel momento, anche evidenza di pagamento del **20% in acconto** del costo di acquisizione degli investimenti agevolabili): Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del GSE relativa all'autorizzazione dell'importo riservato;
- comunicazione di **completamento**, a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28.2.2026): ad essa vanno allegati la certificazione "tecnica" ex post⁴⁰ (relativa all'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante), gli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle **certificazioni** sono in ogni caso compresi:

- gli esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le società di servizi energetici (Energy Service Company o ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Oltre alle citate "relazioni tecniche" e perizie asseverate, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**⁴¹. Se l'impresa non è obbligata alla revisione legale dei conti, il bonus è maggiorato dei costi di certificazione per un importo massimo di 5.000 euro.

35 circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877 (§ 9)

36 art. 12 del DM 24.7.2024 e guida GSE 7.8.2024; cfr. anche circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877, § 5

37 La comunicazione preventiva è necessaria anche per i progetti iniziati prima della pubblicazione del regolamento DM 24.7.2024. Ciò vale anche per i progetti già completati nel primo semestre del 2024. Queste particolarità sono già state prese in considerazione nei moduli di notifica. Le notifiche sono necessarie affinché il Ministero delle Finanze possa effettuare il monitoraggio della spesa richiesta.

38 art. 15 DM 24.7.2024, art. 38 co. 11 del DL 19/2024

39 entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato

40 art. 15 DM 24.7.2024, art. 38 co. 11 del DL 19/2024

41 Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti tale certificazione è emessa da soggetto/società iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010; per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.

Inoltre per i **beni 4.0** serve la **perizia tecnica asseverata**⁴² che attesti le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000.

5.1. Modalità richiesta del bonus

Tutte le comunicazioni telematiche devono essere effettuate tramite il **portale "Transizione 5.0" del GSE**, collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi disponibili. Il portale è **già stato funzionante**⁴³. Sono disponibili anche le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma⁴⁴.

6 Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione presentando il **modello F24** unicamente tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate;
- decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante e⁴⁵, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile;
- in una o più quote **entro il 31.12.2025**. L'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo (a partire dunque dal 2026).

Non si applicano i consueti limiti alle compensazioni⁴⁶.

Il credito d'imposta **non** può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

7 Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini fiscali⁴⁷.

8 Decadenza

Il contributo va ricalcolato (restituito se già utilizzato) se entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

Altre possibili cause di decadenza⁴⁸ sono:

- non mantenimento (per 5 anni dal completamento) del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito;

42 art. 16 del DM 24.7.2024; rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE

43 <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/come-accedere>

44 https://www.gse.it/documenti_site/Documents/guida_portale_TR5.pdf

45 secondo l'art. 13 del DM 24.7.2024,

46 al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000); al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

47 Quindi ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

48 Vedasi art. 21 del DM 24.7.2024

- mancata entrata in esercizio dei beni materiali
- assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare
- non rispetto disposizioni di cumulo o divieto di doppio finanziamento.

9 Investimenti sostitutivi

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi⁴⁹.

Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa **sostituisca il bene** originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori⁵⁰.

10 Dicitura in fattura e in altri documenti

Le fatture, i documenti di trasporto (DDT) e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'**art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19**.

Per i documenti quali fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati (contratti, ordini, perizie, certificazioni, ecc.) redatti successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva, deve essere indicato anche il **codice identificativo alfanumerico univoco** rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura **TR5-XXXXX**⁵¹.

11 Obblighi PNRR

Al beneficiario è imposto il rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l'altro⁵²

- la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
- il rispetto del principio DNSH (*do no significant harm*) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2021/241.

12 Cumulabilità

Il credito d'imposta transizione 5.0 **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il bonus investimenti in beni strumentali⁵³
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno⁵⁴
- ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea qualora tali sostegni coprano lo stesso costo.

Il credito d'imposta è però **cumulabile** con altre **agevolazioni finanziate con risorse nazionali** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

È inoltre esclusa la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea⁵⁵.

49 Art. 1 co. 35 und 36 Gesetz 205/2017

50 a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016; inoltre occorre attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

51 Circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. 25877; Punto 6 e 7.1

52 art. 18 del DM 24.7.2024

53 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;

54 di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall'art. 13 del DL 60/2024.


55 ex. DM 24.7.2024 come confermato dal FAQ GSE 26.9.2024; Vedasi articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e FAQ GSE 26.9.2024, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, è quindi esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler, Gianfrancesco Sandrini, and Alan Engeli.